



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
LUIGI GALVANI
Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Tel. 02 6435651/2/3 Cf 02579690153

Milano, 16.09.2022

Circ. 15

- Personale docente e Ata
- Studenti
- Famiglie
- Sito Istituto
- Registro Elettronico

OGGETTO: divieto di fumo.

Anche quest'anno, con l'avvio delle attività didattiche, si è reso necessario affrontare il problema del fumo. Si ricorda, pertanto, che, come previsto dal Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole si applica, oltre che ai locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche. Il divieto riguarda anche l'uso della sigaretta elettronica.

Il decreto regola la violazione al divieto di fumo con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Il nostro Regolamento di Istituto recepisce quanto indicato dalla normativa vigente in materia e indica esplicitamente il divieto di

- 1) fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) dell'Istituto;**
- 2) utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.**

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle **sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Il personale addetto al controllo antifumo, tenuto alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, applicherà in modo inflessibile le previste sanzioni, secondo le modalità di legge.

Ogni infrazione deve essere verbalizzata utilizzando l'apposito modello di processo verbale, contenente le indicazioni per il pagamento della multa e l'entità della stessa.

il pagamento avviene mediante modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo presso l'IIS Luigi Galvani di Milano, in data.....".

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Nel caso di mancato esercizio dei doveri di vigilanza sul divieto antifumo è prevista una sanzione da 200 Euro a 2000 Euro.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione immediata o della notificazione. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, dal 16° giorno ed entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notifica, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge (o al terzo del massimo, se più conveniente).

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 27,50 Euro in quanto violazione semplice, se pagata entro 15 giorni
- 55,00 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, se pagata entro 15 giorni
- 200,00 Euro in quanto non ha esercitato i previsti doveri di vigilanza, se pagata entro 15 giorni.

Il versamento raddoppia se pagato dal 16° al 60° giorno.

La multa può essere pagata:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il **modello F23, codice tributo 131T**;
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di **c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale** competente per territorio.

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 gg., a mano o per posta, la ricevuta del versamento all'Istituto onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto) scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Si richiama il senso di corresponsabilità nella osservanza della norma anche in considerazione della funzione educativa svolta da tutte le persone che, a vario titolo, operano nell'ambiente scolastico.

Si confida, pertanto, nella massima collaborazione e tempestiva segnalazione da parte di tutto il personale.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Emanuela Maria Germanò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993